



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 30 APRILE – 18 MAGGIO 2025 ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI

AVVISO AI SOCI

PUBBLICAZIONE	Publicato in data 28 gennaio 2025 presso la Sede sociale, le succursali e sul sito internet aziendale www.bccregalbuto.it
ALLEGATI:	Allegato A : estratto Regolamento assembleare ed elettorale Allegato B : estratto Statuto sociale Per quanto non riportato nei superiori estratti occorre fare riferimento ai documenti pubblicati in forma integrale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Regolamento assembleare ed elettorale -Edizione 20 maggio 2022-<input type="checkbox"/> Statuto sociale – 14 maggio 2023 -<input type="checkbox"/> Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate- Edizione 14 dic 2023 -<input type="checkbox"/> Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate – Edizione 15 dic. 2022 -<input type="checkbox"/> Estratto - Modalità e condizioni per l'ammissione e la permanenza nella compagine sociale della Bcc La Riscossa di Regalbuto La superiore documentazione è consultabile dal 31 gennaio 2025 presso tutte le filiali della Banca e sul sito aziendale www.bccregalbuto.it con accesso Area riservata soci ¹
RIFERIMENTO OPERATIVO	Per ogni occorrenza il socio può rivolgersi all'Ufficio di segreteria 0935 911241 oppure con e-mail a vincenza.campagna@bccregalbuto.it

¹ (instradamento dal sito: SOCI ⇒ Area riservata)

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCl	<p>Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il giorno 30 aprile 2025, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 maggio 2025 per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2024 e, a seguire, per l'approvazione della proposta di revisione dello Statuto sociale.</p> <p>Giunge a scadenza il mandato conferito</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ agli amministratori, componenti il Consiglio di Amministrazione ▪ ai sindaci effettivi e supplenti, Componenti il Collegio sindacale ▪ ai probiviri effettivi e supplenti, Componenti il Collegio dei Probiviri. <p>Secondo quanto previsto dall'art 35.1 dello Statuto sociale, l'assemblea ordinaria dei soci, convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2024, è chiamata a procedere al rinnovo dei predetti Organi collegiali.</p>
SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO ELETTORALE	<p>In linea con quanto previsto dal "<i>Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate</i>", la Capogruppo ha comunicato che per questa BCC La Riscossa di Regalbuto è applicata la procedura di consultazione semplificata.</p>
TERMINE DI DEPOSITO DELLE CANDIDATURE	<p>Visto l'art. 26.2 del <i>Regolamento assembleare ed elettorale</i> e preso atto che a questa Banca è applicata la procedura di consultazione semplificata, il deposito delle candidature dovrà essere effettuato entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2025 presso l'Ufficio di Segreteria del Centro Direzionale – Via Mons. Vito Pernicone 1 – Regalbuto.</p>
PUBBLICAZIONE MODULISTICA	<p>La modulistica per la presentazione delle candidature sarà disponibile presso la Sede centrale della Banca e tutte le filiali nonché sul sito aziendale www.bccregalbuto.it a partire dal 3 febbraio 2025.</p>
PUBBLICAZIONE CANDIDATURE	<p>L'elenco delle candidature singole nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi – sarà affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato, in modo visibile, nella sede sociale e nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet www.bccregalbuto.it, nell'area riservata ai soci, entro il 14 aprile 2025.</p>
LINEE GUIDA DELLA CAPOGRUPPO	<p>Le Linee guida della Capogruppo precisano che, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, il numero di consiglieri nelle Banche affiliate debba essere dispari. Inoltre, il numero effettivo dei componenti è determinato sulla base di un driver dimensionale.</p>

<p>COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione preso atto del Cluster dimensionale 1 in cui si colloca la Banca, siccome definito nel <i>Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate</i> – 14.12.2023 -, precisa che il numero dei componenti il consiglio di amministrazione non potrà essere superiore a 9.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, considerato quanto sarà previsto in tema di numero massimo dei componenti del CdA dal nuovo Statuto sociale, oggetto di delibera dell'assemblea straordinaria convocata per il prossimo 30 aprile/18 maggio 2025, e vista la stima del parametro alla prossima scadenza di mandato, ritiene coerente proporre, già in questa occasione di rinnovo, di limitare a 7 componenti, piuttosto che a 9, il numero effettivo di consiglieri.</p> <p>Tale composizione è ritenuta la più coerente e congrua rispetto:</p> <p>a) alle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alle disposizioni statutarie, alla dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività oltre che coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;</p> <p>b) all'esigenza di assicurare un'adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;</p> <p>c) all'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.</p> <p>In ogni caso, con specifico riguardo alla composizione della lista, il numero minimo dei candidati dovrà essere di nove di cui otto presenti nella lista ed uno quale candidatura singola, riservata alla Compagine sociale di Messina.</p> <p>Diversità di genere: al riguardo, si segnala che il <i>Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate</i>, al punto 5.7 pone l'obbligo che il consiglio di amministrazione sia composto per almeno il 33% da componenti appartenenti al genere meno rappresentato.</p>
<p>RIPARTIZIONE TERRITORIALE TRANSITORIA DELLE CANDIDATURE</p>	<p>In relazione alla composizione della lista di candidati al consiglio di amministrazione, si rammenta che, per quanto previsto dall'art. 55 – Disposizione transitorie -, uno dei componenti è eletto dai soci residenti e operanti nel comune di Messina e nei comuni a questo limitrofi. Conseguentemente, 8 (otto) consiglieri saranno eletti mediante la presentazione di liste ed 1 (uno) mediante candidature singole.</p> <p>Nel caso l'assemblea dovesse accogliere la proposta del Consiglio di amministrazione di limitare sin d'ora a 7 (sette) il numero dei componenti, opererà quanto previsto dall'art. 28.4 del vigente Regolamento assembleare ed elettorale e quindi saranno eletti i primi sei candidati riportati progressivamente nella lista vincente più il candidato singolo che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dalla Compagine di Messina.</p>
<p>COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>In relazione alla prescrizione di pervenire ad una composizione del Consiglio di amministrazione coerente con le vigenti normative, si rinvia a quanto indicato al punto 5 e seguenti del <i>Modello di Gruppo per la composizione quali-</i></p>

	<p><i>quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate.</i></p> <p>In conformità al Provvedimento emanato da Banca d'Italia in aggiornamento delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni del 2019, entrato in vigore il 14 novembre 2023, il nuovo Consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla nomina dell'Esponente ALM che dovrà possedere i requisiti previsti dal punto 5.1 del citato Modello di Gruppo. Nello specifico è precisato che: <i>l'Esponente AML deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio, nonché il modello di business della Banca e del settore in cui opera.</i></p> <p>Allo scopo è richiesto che la lista preveda almeno un candidato che abbia detti requisiti che, si precisa, possono essere ritenuti sussistenti anche se dovesse emergere la necessità di rafforzare la sua conoscenza teorica. Il candidato in possesso di detti requisiti o che potrebbe conseguirli è segnato nella lista e nella candidatura singola.</p>
<p>COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>Diversità di genere: al riguardo, si segnala che il <i>Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate</i>, al punto 5.7 - <i>equilibrio tra generi</i> - pone l'obbligo che il Collegio sindacale sia composto per almeno il 33% da componenti, effettivi e supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato.</p>

Allegato A –

Avviso ai soci pubblicato il 28 gen. 2025

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE**CAPITOLO V****MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO****Articolo 26**

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate da un numero minimo di 50 (cinquanta) soci. La lista dei componenti il Collegio sindacale dovrà comprendere anche i sindaci supplenti. Alla elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate da un numero minimo di 25 (venticinque) soci. In vigenza di Disposizioni transitorie all'uopo introdotte nello Statuto sociale per disciplinare la fase transitoria di strutturazione su basi territoriali del Consiglio di Amministrazione e solo per le fattispecie ivi individuate e nei limiti stabiliti, si procede sulla base di candidature singole.

26.2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci per ciascuna Carica sociale collegiale;
- c) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- d) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- e) ogni lista deve contenere:
 - e.1 - un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata che può essere aumentato sino a 3 (tre) unità, onde sopperire ad impedimenti che non consentano di confermare la candidatura, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
 - e.2 - il numero dei candidati di cui al precedente punto e.1) è ridotto in misura pari al numero di Cariche sociali riservate ai sensi delle *Disposizioni transitorie* introdotte nello Statuto sociale per disciplinare la fase transitoria di composizione del Consiglio di Amministrazione;
 - e.3 - la lista assume, quale segno distintivo, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente;
- f) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- g) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
- h) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7 che segue;
- i) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione qualitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 che precede, sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. h), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

26.3. È prevista, nello specifico caso descritto al punto 26.1 in tema di Disposizioni transitorie volte a disciplinare la fase transitoria di strutturazione del Consiglio di Amministrazione, la presentazione di singole candidature, al di fuori delle liste di cui all'art. 26.2. che precede. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le singole candidature devono essere presentate da un numero minimo di 5 (cinque) soci;
- c) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura singola;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- e) non sono consentite candidature singole di soci che siano candidati in una lista e viceversa;
- f) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.

Non sono ammesse candidature singole presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

26.4. Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia singola che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

26.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. che precedono sono considerate come non presentate.

26.6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle singole candidature presentate in vigenza delle Disposizioni transitorie dello Statuto sociale, siccome precisato all'art. 26.1 che precede, e le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26.8. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.7. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

La procedura opera anche per le singole candidature.

26.9. L'elenco delle candidature singole nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

26.10. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

26.11. Le candidature dei componenti il Collegio dei Probiviri sono sottoposte ad una procedura di verifica semplificata, volta ad accertare l'assenza di condizioni pregiudizievoli. Le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

Articolo 28

28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature singole e le liste presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono queste ultime, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede.

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati singoli: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) per le schede relative alle candidature singole che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere, saranno considerate valide per i soli nominativi votati

mentre saranno considerate nulle se portano un numero di voti espressi superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere;

- d) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
- e) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- f) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

CAPITOLO VI

REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

Articolo 29

29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

29.2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.

29.3. Il criterio del ricambio dei componenti l'organo amministrativo è favorito dalle disposizioni dello statuto sociale che determinano un limite massimo al numero dei mandati.

Allegato B – Avviso ai soci pubblicato il 28 gen. 2025	STATUTO SOCIALE
---	------------------------

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25. – ORGANI SOCIALI
<p>25.1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze e tenuto conto dell'assoggettamento alla direzione e coordinamento della Capogruppo, l'esercizio delle funzioni sociali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) OMISSIS b) il consiglio di amministrazione; c) OMISSIS d) il collegio sindacale; e) il collegio dei probiviri.

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 34. – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p>34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori tra cui un presidente, eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero.</p>
<p>34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della <i>governance</i> del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale; (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.
<p>34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.</p>

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- c) i parenti, i coniugi o affini con altri amministratori, fino al secondo grado incluso, nonché i soggetti legati agli amministratori della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;
- d) i dipendenti della Società;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse *raiffeisen* affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

ARTICOLO 35. – DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

35.1 Gli amministratori ed il Presidente durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili consecutivamente solo per nove esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

Ai fini dei limiti temporali di rieleggibilità del Presidente non opera il cumulo con il mandato di amministratore consecutivamente svolto dal medesimo. Sempre ai fini dei limiti temporali di rieleggibilità la durata in carica per un periodo inferiore a tre esercizi non è computabile per la determinazione del cumulo.

35.2 OMISSIS

35.3 Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 45. – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

45.1. L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:

- (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della *governance* del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- (iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste dall'articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del collegio sindacale già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del collegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

45.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.1. che precede, per l'ipotesi in cui la Capogruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il presidente del collegio sindacale.

45.5 I sindaci sono nominabili o rieleggibili solo per nove esercizi.

45.6. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 26, del TUB;

e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;

f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

45.7 OMISSIS

45.8. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

45.9 E 45.10 OMISSIS

TITOLO XII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 49. – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

49.1. Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società.

49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Capogruppo e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2.

49.3. I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

49.4., 49.5. E 49.6. OMISSIS

TITOLO XVII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 55. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

55.1 In caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione, un amministratore è eletto in assemblea dai soci residenti e operanti nel comune di Messina e nei comuni a questo limitrofi; gli altri amministratori sono eletti in assemblea dai soci residenti ed operanti negli altri comuni di competenza territoriale della Società. Le modalità di elezione definite nel presente comma saranno valide per i quattro mandati successivi alla data di efficacia - 20 dicembre 2017- dell'operazione di fusione.